

Avv. Simone Aliprandi, Ph.D.

**Publicare per la ricerca e la didattica:
la gestione del diritto d'autore nell'università**

**Università degli studi di Trieste
martedì 20 giugno 2017**


i miei riferimenti in rete:

- Il mio sito web: www.aliprandi.org
- Array Law Firm: www.array.eu
- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- Facebook: www.facebook.com/simone.aliprandi.page/
- Twitter: [@simonealiprandi](https://twitter.com/simonealiprandi)
- SlideShare: www.slideshare.net/simonealiprandi/

per approfondire



www.aliprandi.org/capire-copyright



www.aliprandi.org/manuale-cc

fresco di stampa



<https://aliprandi.org/fare-openaccess>

INTRODUZIONE

STUDIARE E COMPRENDERE IL DIRITTO D'AUTORE

L'obiettivo del corso

**Non diventerete in 3 ore dei giuristi
specializzati in proprietà intellettuale, ma...**

**Se si chiama “diritto d'autore”,
chi dovrebbe preoccuparsene
se non
GLI AUTORI ?!**

DIRITTO D'AUTORE: DUE OTTICHE



DIRITTO D'AUTORE: DUE OTTICHE



PARTE 1

PRINCIPI DI BASE DEL DIRITTO D'AUTORE

Che cosa tutela il diritto d'autore?

Articolo 1 – Legge 633/1941

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Che cosa tutela il diritto d'autore?

Articolo 2 – Legge 633/41

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia [...];

Che cosa tutela il diritto d'autore?

[continua] Articolo 2 – Legge 633/41

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Che cosa **NON** tutela il diritto d'autore?

Articolo 9, n. 2 – TRIPs

La protezione del diritto d'autore copre le espressioni e **non le idee**, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Forma esterna, forma interna, contenuto

Una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco Josef Kohler.

La **forma esterna** è la forma con cui l'opera appare nella sua versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letteraria; nella melodia, ritmo e armonia nell'opera musicale, ecc.).

La **forma interna** è la struttura espositiva dell'opera (l'organizzazione del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell'opera letteraria; i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note determinanti la linea melodica nell'opera musicale, ecc.).

Il **contenuto** è l'argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee, le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. [continua]

Forma esterna, forma interna, contenuto

[continua] Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'opera, e non si estende al contenuto.

*In conclusione: è tutelata dal diritto d'autore **l'opera dell'ingegno di carattere creativo** formalmente espressa, mentre non sono suscettibili di protezione né le semplici idee, né forme espressive elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti.*

Fonte: <http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/>

come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni?

come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni?

Articolo 6 – Legge 633/41

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione dell'opera**, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

e quali sono di preciso i diritti acquisiti?

DIRITTI PREVISTI DALLA L. 633/41

diritti di tipo personale

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

diritti di tipo patrimoniale

diritti esclusivi di utilizzazione economica

alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro; durano fino a 70 anni dalla morte dell'autore

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- dir. di riprodurre l'opera (art.13)
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

diritti connessi

diritti esclusivi su attività intellettuali o creative simili o connesse a quelle tutelate dal diritto d'autore

- dir. del produttore di fonogrammi (artt.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (artt.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (artt.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (artt.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (artt.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)

equo compenso

sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti

diritto sui generis

particolare diritto che nasce in capo al costituente di una banca dati; consiste nel poter vietare operazioni di estrazione e reimpiego della banca dati o di sue parti sostanziali (art. 102bis)

diritti morali d'autore

diritti inalienabili e
inestinguibili,
strettamente legati alla
personalità/reputazione
creativa dell'autore

- diritto di rivendicare la paternità dell'opera (art. 20)
- diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore (art. 20)
- diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21)
- diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142)

diritti esclusivi di utilizzazione economica*

alienabili, scomponibili,
indipendenti l'uno
dall'altro; durano fino a
70 anni dalla morte
dell'(ultimo) autore

** diritti d'autore in senso
stretto*

- dir. di pubblicare l'opera (art.12)
- dir. di riprodurre l'opera (art.13)
- dir. di trascrivere l'opera (art.14)
- dir. di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera (art.15)
- dir. di comunicare al pubblico l'opera (art.16)
- dir. di distribuire l'opera (art.17)
- dir. di tradurre l'opera (art.18)
- dir. di modificare/elaborare l'opera (art.18)
- dir. di pubblicare le opera in raccolta (art.18)
- dir. di noleggiare l'opera, di autorizzare il noleggio o il prestito (art.18bis)
- dir. di seguito sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti (art.144 ss.)

diritti connessi*

diritti esclusivi su
attività simili o
connesse a quelle
tutelate dai diritti
d'autore in senso
stretto

** connessi all'esercizio
dei diritti di utilizzazione
economica*

- dir. del produttore di fonogrammi (artt.72 ss.)
- dir. del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art.78bis ss.)
- dir. relativi all'emissione radiofonica e televisiva (artt.79 ss.)
- dir. degli artisti interpreti ed esecutori (artt.80 ss.)
- dir. relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore (art.85ter)
- dir. relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art.85quater)
- dir. relativi a bozzetti di scene teatrali (art.86)
- dir. relativi alle fotografie (artt.87 ss.)
- dir. relativi alla corrispondenza epistolare (artt.93 ss.)
- dir. relativi al ritratto (artt.96 ss.)
- dir. relativi ai progetti di lavori d'ingegneria (art.99)

COPYRIGHT = CLOSED BY DEFAULT



PARTE 2

IL PUBBLICO DOMINIO, FAIR USE E LIBERE UTILIZZAZIONI

**PUBBLICO
DOMINIO** = **NESSUN DIRITTO
RISERVATO** = **UTILIZZO LIBERO
(senza condizioni)**

ma... quando un'opera è in pubblico dominio?

- a) quando lo stabilisce espressamente la legge
(*public domain by law*)
- b) quando scadono tutti i diritti di privativa su di essa
(non sempre facile da definire)
- c) quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti (esempio: CC Zero)

LIBERE UTILIZZAZIONI
(*rectius* ECCEZIONI AL DIRITTO D'AUTORE)

=

CASI SPECIFICI (indicati dalla legge – artt. 65 e seg.)
IN CUI UN'OPERA **ANCORA SOTTO COPYRIGHT**
SI PUÒ UTILIZZARE
SENZA CHIEDERE IL PERMESSO

Si tratta idealmente di “aree franche” in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare.

la teoria statunitense del fair use

sections 17 U.S.C. § 107

*“the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, **teaching (including multiple copies for classroom use)**, scholarship, or research, is not an infringement of copyright.”*

la teoria del fair dealing degli altri paesi di common law

Versione più ristretta e meno flessibile del fair use americano. Affinché si possa effettivamente invocare il *fair dealing* è necessario ricadere in alcune ipotesi specificamente definite dalla legge.

Queste ipotesi generalmente comprendono: studio e ricerca, critica e commento, parodia e satira, cronaca...

e nell'ordinamento italiano?!

Nell'ordinamento italiano tradizionalmente si parla di “libere utilizzazioni”, le quali però nel 2003 sono state sostituite da un elenco ben preciso di **“eccezioni al diritto d'autore”**.

le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-1

Articolo 68 – Legge 633/41

1. *E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.*

2. *E' libera la fotocopia di opere esistenti **nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche**, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.*

3. *Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del **quindici per cento di ciascun volume** fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.*

le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2a

Articolo 70 – Legge 633/41

*1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati **a fini di insegnamento o di ricerca scientifica** l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.*

le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2b

Articolo 70 – Legge 633/41

*1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, **per uso didattico o scientifico** e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del MIBAC, sentito il MIUR, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.*

[nota: norma introdotta nel 2007 dopo il caso Homolaicus → [link](#)]

le eccezioni al dir. d'autore (ex libere utilizzazioni)-2c

Articolo 70 – Legge 633/41

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

PARTE 3

IL DIRITTO D'AUTORE DEGLI ENTI PUBBLICI (nella legge italiana)

Art. 5 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.

Art. 11 Legge Diritto d'Autore (l. 633/1941)

Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

NOTA BENE

- le due norme sono **solo apparentemente** in contraddizione tra loro;
- la giurisprudenza e la dottrina giuridica mostrano una tendenza ad una interpretazione restrittiva dell'articolo 5 (“testi degli atti ufficiali”)

PARTE 4

LE LICENZE OPEN (CREATIVE COMMONS E SIMILI)

Una **licenza d'uso** è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo.

Questo documento, **basandosi sul diritto d'autore** (e muovendosi quindi entro i suoi confini), da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera; dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera.

Una licenza in cui le libertà concesse all'utilizzatore prevalgono sulle condizioni imposte è definita **licenza open**.

Ci sono infatti casi in cui è lo stesso autore (o comunque il titolare dei diritti) a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright. E lo fa applicando queste licenze.

licenza proprietaria



photo by Nathan Gibbs | license CC by-nc-sa | source www.flickr.com/photos/nathangibbs/4855872454

licenza open



photo by Nathan Gibbs | license CC by-nc-sa | source www.flickr.com/photos/nathangibbs/4855872454

Il modello open licensing nasce negli anni 80 in ambito informatico (free software/open source) e poi viene man mano sperimentato negli altri campi della creatività.

Nel 2002 arrivano le **licenze Creative Commons**, pensate per funzionare su tutti i tipi di opere creative (a esclusione del software) e attualmente sono le licenze open più note e più diffuse.

50 sfumature di... open








immagine tratta dal libro "Creative Commons: manuale operativo" (www.aliprandi.org/manuale-cc)

Licenze Creative Commons: un video introduttivo



vedi video su: www.creativecommons.it/DiventaCreativo

Licenze Creative Commons: le quattro clausole base

| Simbolo | Sigla | Condizione | Descrizione |
|---|-----------|--|---|
|  | BY | Attribuzione <i>Attribution</i> | Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera. |
|  | NC | Non commerciale <i>NonCommercial</i> | Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali. |
|  | ND | Non opere derivate <i>No Derivative Works</i> | Permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; non sono ammesse opere derivate . |
|  | SA | Condividi allo stesso modo <i>Share Alike</i> | Permette che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con una licenza identica o compatibile con quella concessa con l'opera originale. |

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons

Le sei licenze Creative Commons



Attribuzione



Attribuzione – Condividi allo stesso modo



Attribuzione – Non opere derivate

Attribuzione – Non commerciale



Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo



Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate



Come si applica una licenza Creative Commons

si veda l'apposito widget offerto dal sito ufficiale
creativecommons.org/choose

Elementi della licenza
La tua scelta in questo pannello aggiornerà gli altri pannelli su questa pagina.

Consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera?

Sì No

Si, fintanto che gli altri condividono allo stesso modo

Permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali?

Sì No

Licenza selezionata
Attribuzione 4.0 Internazionale

CC BY

Questa è una licenza Free Culture!

Aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera!
Questa parte è facoltativa, ma riempiendola aggiungerai metadati machine-readable all'HTML suggerito!

Titolo dell'opera

Attribuisci l'opera al nome

Attribuisci l'opera ad un URL

URL dell'opera originaria

URL per ottenere ulteriori permessi

Formato dell'opera

Hai una pagina web?
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

Copia questo codice per farlo sapere ai visitatori del tuo sito!

```
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"></a><br />Quest'opera è distribuita con Licenza <a rel="license"
```

Icona Normale Icona Compatta

Come si trovano opere sotto licenze Creative Commons?

c'è un apposito motore di ricerca predisposto da Creative Commons → <http://search.creativecommons.org/>



Find content you can share, use and remix

Enter your search query

I want something that I can... use for commercial purposes;
 modify, adapt, or build upon.

Come si trovano opere sotto licenze Creative Commons?

oppure si può utilizzare Google in modalità ricerca avanzata

→ www.google.com/advanced_search

diritti di utilizzo:

risultati non filtrati in base alla licenza

risultati non filtrati in base alla licenza

risultati utilizzabili o condivisibili liberamente

risultati utilizzabili o condivisibili liberamente, anche a scopo commerciale

risultati utilizzabili, condivisibili o modificabili liberamente

risultati utilizzabili, condivisibili o modificabili liberamente, anche a scopo commerciale

spunti di approfondimento

- videolezione:
Il diritto d'autore nella scuola
- videolezione:
Le licenze Creative Commons e i contenuti aperti nella scuola
- altre slides simili a queste → sul mio **profilo Slideshare**
- breve saggio “Un'introduzione al diritto d'autore e all'open licensing” → **scarica gratuitamente**

per rimanere aggiornati:

- Blog: <http://aliprandi.blogspot.it>
- Twitter: <http://twitter.com/simonealiprandi>
- Facebook: gruppo “Copyleft-Italia”

grazie per l'attenzione

*slides rilasciate sotto licenza
Creative Commons Attribution – Share Alike 4.0*